

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra Regione Lombardia, Ministero della Cultura  
e Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  
per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi  
del Codice dei beni culturali e del paesaggio  
nel quadro di una condivisa azione di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... presso la sede di Regione Lombardia, rappresentata da.....

Il Ministero della Cultura, rappresentato da .....

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentato da .....

### **VISTI**

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14 (di seguito denominata "Convenzione");
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito denominato Codice), ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

### **PREMESSO che:**

- l'articolo 1 del Codice, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e che lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- con la Convenzione Europea del Paesaggio gli Stati Membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione si sono impegnati ad *"integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"* nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale;
- con l'accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2001 è stato stabilito che le Regioni debbano assicurare che i

valori paesaggistici presenti nei territori siano adeguatamente protetti e valorizzati;

- con il sopraccitato accordo è stata ritenuta necessaria l'attivazione di processi di collaborazione istituzionale fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello, aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica, con attenzione particolare alla collaborazione tra Regioni e strutture regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nella redazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica;
- l'articolo 133 del Codice, al comma 1, stabilisce che *"il Ministero e le Regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (...)"* e, al comma 2, primo periodo, che *"il Ministero e le Regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1"*;
- l'articolo 135 del Codice, al comma 1, stabilisce altresì che *"lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici (...)"*;
- al medesimo articolo 135, comma 1, viene disposto che *"(...) l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143"*;
- l'articolo 141 bis del Codice, stabilisce inoltre che *"il Ministero e le Regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2"*;
- l'articolo 143 del Codice, al comma 2, 1° periodo, stabilisce inoltre che *"le Regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano."*

CONSIDERATO che:

- il Piano Paesaggistico Regionale vigente (di seguito PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 951 in data 19/01/2010, è stato oggetto di un percorso di valutazione ambientale strategica che ha determinato diverse integrazioni in riferimento agli elaborati, sia descrittivi e di indirizzo, che normativi, anche in funzione delle disposizioni del Codice;
- le Province ed i Comuni lombardi, ai sensi della l.r. 12/2005 ed in attuazione del PPR, sono ad oggi dotati di piani territoriali e urbanistici corredati da specifici contenuti paesaggistici;
- ai sensi dell'articolo 137 del Codice, Regione Lombardia ha istituito apposite commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- la Regione Lombardia è dotata di uno specifico "Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici" (SIBA) che individua i beni paesaggistici e ne raccoglie e rende disponibili le informazioni;
- il Ministero della Cultura è dotato di una banca dati denominata "Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico" (SITAP), nella quale sono inseriti i dati relativi ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico adottati con decreti ministeriali.

CONSIDERATO che in data 21 luglio 2017 è stato sottoscritto un primo Protocollo d'Intesa di durata triennale (di seguito Protocollo 2017 – 2020), tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Regione Lombardia per *"l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale al Codice nel quadro di una condivisa azione di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo"*, con le seguenti finalità principali:

- revisione ed integrazione dei contenuti analitici e prescrittivi del PPR ai fini dell'adeguamento ai disposti del Codice;
- integrazione nel PPR dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice secondo le modalità definite dall'art 140, comma 2;
- definizione delle modalità di adeguamento e conformazione al PPR da parte della pianificazione di livello

locale in conformità a quanto previsto dall'art. 145 del Codice, nonché delle modalità operative di monitoraggio e verifica di tale adeguamento.

DATO ATTO che nel triennio di validità del sopra citato Protocollo 2017 – 2020 sono state completate e validate dal Comitato Paritetico nella seduta del 18 dicembre 2018, le seguenti attività:

- validazione dei contenuti degli elaborati conoscitivi che compongono il PPR in ottemperanza ai contenuti di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del suddetto Protocollo 2017 – 2020, nonché puntuale verifica dell'elenco e della natura dei provvedimenti di tutela vigenti in Lombardia ex art.136 del Codice;
- organizzazione dei provvedimenti di tutela esistenti in raggruppamenti omogenei per caratteristiche - definite "Schede di aggregazione" – per una più efficace individuazione delle prescrizioni d'uso a completamento dei provvedimenti, secondo aggregati di beni contigui ed omogenei per caratteristiche paesaggistiche (art. 136 comma 1, lettere c) e d) del Codice) e/o per raggruppamenti tipologici (art. 136 comma 1, lettere a) e b) del Codice);
- validazione della scheda tipo per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.

CONSIDERATO, inoltre, che nel triennio di validità del sopra citato Protocollo 2017 – 2020, con riferimento a quanto disposto dal Codice, sono state avviate le seguenti attività:

- attività propedeutica alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice, alla loro delimitazione e rappresentazione a scala idonea alla identificazione.

CONSIDERATO che Regione Lombardia dal 2020, ai sensi della propria legge di governo del territorio (l.r. 12/2005), ha arricchito il sistema di conoscenze paesaggistico-ambientali del territorio regionale, assumendo parte dei contenuti sviluppati nell'ambito del suddetto Protocollo 2017 – 2020 e, al contempo, aggiornando la componente paesaggistica con ulteriori elementi conoscitivi quali: analisi della trama geo-storica del paesaggio, lettura dei processi di detrazione e di criticità paesaggistiche, mappatura dell'habitat quality, definizione di un progetto di "Rete Verde" a scala regionale con finalità di fruizione e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici.

CONSIDERATO che il sistema di conoscenze paesaggistiche, anche in assenza dei contenuti specifici che verranno elaborati a seguito della sottoscrizione della presente Intesa, potrà avere da subito un ruolo importante nel supportare più efficacemente la pianificazione locale, rafforzando negli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale a scala provinciale, comunale e dei parchi regionali:

- la conoscenza dei paesaggi lombardi come strumento di rafforzamento dell'identità dei luoghi e delle comunità;
- la considerazione del paesaggio nella sua natura sistemica che, con un approccio di scala sovracomunale, rende funzionalmente e percettivamente identitari ambiti che superano gli ordinari limiti amministrativi;
- la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di qualità ed il recupero di quelli critici, in quanto risorse e patrimonio per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio lombardo.

CONSIDERATO infine che con la XII Legislatura Regione Lombardia ha definito il proprio Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS), approvato con DCR n.42 del 20/06/2023, che prevede al Pilastro 5: Lombardia Green – Ambito strategico 5.3 *"Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini"*, i seguenti obiettivi specifici: 5.3.5: *"Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità"*; 5.3.1: *"Ridurre il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione territoriale"*; 5.3.3: *"Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali"*.

RITENUTO pertanto di proseguire nel percorso di adeguamento del PPR vigente al Codice ai sensi dell'art.156, comma 3 ed in attuazione della l.r.12/2005, artt.76 e 77;

## **Tutto quanto sopra premesso**

### **LE PARTI CONVENGONO**

#### **Articolo 1** ***(Premessa)***

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo).

#### **Articolo 2** ***(Finalità del protocollo d'intesa)***

Nell'ambito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, il presente Protocollo tra la Regione Lombardia (di seguito denominata Regione), il Ministero della Cultura (di seguito denominato MIC) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito denominato MASE) ha lo scopo di riavviare il processo di co-pianificazione per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale vigente ai disposti del D.Lgs. 42/2004, a partire dalle attività sviluppate nell'ambito del Protocollo 2017-2020 di cui in premessa, rinnovando una collaborazione coordinata e continuativa per il perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo, nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione istituzionale sanciti dal Codice in materia di Paesaggio.

Tale collaborazione ha comportato la definizione di quanto indicato nelle premesse e, tramite il suo rinnovo, comporterà:

1. la verifica e condivisione degli elaborati che costituiscono il sistema delle conoscenze paesaggistiche, a supporto della pianificazione territoriale e paesaggistica degli Enti Locali (Province, Città metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni, Parchi regionali), propedeutico al futuro adeguamento del PPR vigente ai sensi del Codice.  
Resta inteso che sino all'approvazione del PPR co-pianificato ai sensi del Codice rimane in vigore il PPR vigente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 951 in data 19/01/2010;
2. il prosieguo delle attività di co-pianificazione del PPR così come previste dall'art. 143 comma 1, lett. a), b), c) e d) del Codice e specificate al successivo art.3, la condivisione delle modalità di adeguamento e conformazione al PPR da parte della pianificazione di livello locale (in conformità a quanto previsto dall'art. 145 del Codice), nonché delle modalità di monitoraggio e verifica di tale adeguamento;
3. a seguito del completamento dell'attività di cui al punto 2, verrà valutata congiuntamente dalle parti la modalità con cui proseguire nel percorso di co-pianificazione.

#### **Articolo 3** ***(Attuazione del protocollo d'intesa)***

In attuazione dell'art. 2 del presente Protocollo, Regione, MIC e MASE (di seguito le parti), dando atto che continueranno comunque a permanere gli obblighi reciproci derivanti dal Codice, finalizzati al perseguimento dell'obiettivo comune di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo, si impegnano a collaborare per l'adeguamento del PPR, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 135, 143 in riferimento ai beni paesaggistici e 146 del Codice, mediante revisione/integrazione dei contenuti analitici e prescrittivi e l'inserimento di prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del Codice medesimo; quanto sopra, tenuto conto degli obiettivi già raggiunti nel corso dell'esecutività del precedente Protocollo, verrà conseguito tramite l'espletamento delle seguenti attività, articolate in tre distinte fasi temporali:

#### **1. FASE UNO**

Ricognizione del territorio oggetto di pianificazione ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. a) del Codice mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresses dalla natura, dalla storia e dalle loro

interrelazioni (ai sensi degli articoli 131 e 135), avviando prioritariamente una verifica e condivisione del sistema delle conoscenze paesaggistiche aggiornate e attualizzate dell'intero territorio regionale, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP);
- Schede indirizzi di tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico.

Tale sistema di conoscenze paesaggistiche, nelle more del completamento delle attività di co-pianificazione, è funzionale alla pianificazione urbanistico-territoriale degli Enti Locali (Province, Città metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni, Parchi regionali).

Le suddette verifiche verranno svolte congiuntamente tra Regione e MIC sulla base di un cronoprogramma di attività, da concordare preliminarmente nell'ambito dei confronti tecnici previsti dalla presente Intesa.

## **2. FASE DUE**

2.1 Sviluppo delle attività di cui all'art. 143 comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Codice che consistono nella:

- b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
- c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
- e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

2.2 Definizione delle modalità di adeguamento e conformazione al PPR da parte della pianificazione locale in conformità a quanto previsto dall'art.145 commi 3, 4 e 5 del Codice, nonché delle modalità operative di monitoraggio e verifica di tale adeguamento.

In considerazione della specificità e complessità dei valori paesaggistici della Lombardia, le parti condividono che - nelle more della conclusione dell'adeguamento del PPR al Codice così come espresso nella presente Fase 2 - è possibile procedere all'approvazione per parti funzionali ed autonome del PPR, relativamente alle aree ed ai beni paesaggistici di cui agli artt.136 e 142 che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Paritetico di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a definire i risultati minimi da raggiungere entro tre anni dalla firma del presente Protocollo, salvo proroga concordata, nell'ambito della Fase due.

Le parti convengono altresì che la conclusione delle attività di cui alla Fase due costituirà un primo adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale vigente (DCR 951 del 19 gennaio 2010) al Codice, la cui approvazione è in capo alla Regione.

## **3. FASE TRE**

Le Parti, a seguito del completamento dell'attività di cui alla Fase due e all'approvazione della variante generale al PPR in adeguamento al Codice, valuteranno congiuntamente le modalità con le quali proseguire nel percorso di co-pianificazione relativamente ai diversi ambiti di cui all'art. 143.

#### **Articolo 4** **Comitato Tecnico Paritetico**

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, Regione, MIC e MASE costituiscono un Comitato Tecnico Paritetico (di seguito Comitato Tecnico).

Il Comitato Tecnico potrà a tal fine avvalersi anche della collaborazione consultiva delle Commissioni regionali per i Beni Paesaggistici istituite con DGR n. XII/2960 del 05/08/2024.

Il Comitato Tecnico è così composto:

per il MIC:

- Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza- Brianza, Pavia, Sondrio e Varese o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova o suo delegato;
- il Dirigente del Servizio V Tutela del Paesaggio della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio o suo delegato.

Per il MASE:

- il Dirigente della Divisione III - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare o suo delegato.

Per la Regione Lombardia:

- il Direttore Generale della Direzione Territorio e Sistemi verdi o suo delegato;
- il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Paesistica o suo delegato;
- il Dirigente della Struttura Paesaggio o suo delegato;
- un funzionario regionale con specifica competenza di pianificazione del paesaggio;
- un funzionario regionale con specifica competenza in materia giuridica.

Eventuali mutamenti nella composizione del Comitato Tecnico dovuti a cambiamenti nell'assetto organizzativo delle rispettive amministrazioni, saranno recepiti tra le parti senza la necessità di modificare il presente Protocollo.

Le parti firmatarie convengono sulla possibilità di costituire, con modalità da definire, un Gruppo di Lavoro a supporto operativo dell'attività del Comitato Tecnico.

Le parti firmatarie convengono di affidare l'attività di Segreteria del Comitato Tecnico alla Regione, la quale curerà la redazione dei verbali e il loro invio per l'approvazione ai componenti.

Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico è a carico degli enti di appartenenza.

La partecipazione non comporta alcuna forma di retribuzione.

#### **Articolo 5** **(Condivisione, partecipazione e cooperazione)**

1. Le parti si impegnano a rendere accessibili e a condividere, ai fini del presente Protocollo, la documentazione di analisi, la catalogazione di aree, contesti, ambiti, manufatti, gli studi e le ricerche, la cartografia ed ogni altra risorsa informatica o documentale in proprio possesso o nella propria disponibilità, assicurando inoltre, per quanto di propria competenza, la collaborazione e concertazione istituzionale, la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

2. La Regione provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nel SIBA, con particolare riferimento alla eventuale intervenuta approvazione di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi degli artt. 140 e 141 del Codice.
3. Il MIC si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti nel SITAP, con particolare riferimento alla eventuale intervenuta approvazione di provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi degli artt. 140 e 141 del Codice.
4. La Regione ed il MIC si impegnano ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi SIBA e SITAP, nel rispetto dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del Codice e in coerenza con quanto predisposto dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e dalle sue strutture tecniche (CPSG/CISIS).
5. Il MASE si impegna a trasferire ed aggiornare tempestivamente i dati relativi ai beni paesaggistici di natura ambientale e/o naturalistica nel Geoportale Nazionale e/o nei sistemi informativi gestiti da ISPRA dedicati a specifici temi ambientali di rilievo anche paesaggistico.

#### **Articolo 6**

##### ***(Durata, aggiornamento e modifiche del protocollo d'intesa)***

Il presente Protocollo ha validità triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna delle parti potrà richiedere l'aggiornamento del Protocollo per intervenute esigenze o modifiche alla normativa citata in premessa o a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative in materia di tutela del paesaggio, procedendo successivamente alla revisione delle attività previste dal presente Protocollo in adeguamento alle modifiche concordate.

In assenza di comunicazioni in merito da parte di uno dei sottoscrittori, il Protocollo si intende automaticamente rinnovato.

#### **Articolo 7**

##### **(Revisioni periodiche)**

Le parti si impegnano a provvedere congiuntamente alla verifica e all'aggiornamento periodico del PPR anche a seguito degli esiti dell'approvazione per parti funzionali ed autonome, così come specificate all'art.3, anche attivando il monitoraggio della sua applicazione, con particolare riferimento alla eventuale intervenuta approvazione di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli artt. 140 e 141 del Codice. Il monitoraggio costituisce parte delle funzioni dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del Codice al quale parteciperà un rappresentante del Ministero.

Milano,

**Per Regione Lombardia**

.....

**Per il Ministero della cultura**

.....

**Per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

.....